

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 744

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2006

Misure per il recupero del potere d’acquisto delle pensioni

ONOREVOLI SENATORI. - I temi previdenziali e pensionistici vengono affrontati dai Governi e dagli organi di informazione di massa quasi esclusivamente dal punto di vista delle problematiche attinenti i lavoratori dipendenti con scarsa considerazione per i problemi che affliggono quei milioni di lavoratori già in quiescenza e percettori di redditi da pensione. In questi anni il reddito dei pensionati ha subito una consistente perdita del potere d'acquisto che non può più essere tollerata in quanto spinge verso forme di arretramento delle condizioni generali di vita milioni di persone. Il presente disegno di legge si pone il seguente duplice obiettivo: da un lato, introdurre misure per una parziale difesa del potere d'acquisto significativamente eroso dall'aumento del costo della vita non efficacemente contrastato dalla politica economica della XIV legislatura e, dall'altro, colmare le lacune normative causate dalla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire, rallentare, contrastare ed accompagnare l'inevitabile decadimento derivante dall'allungamento delle aspettative di vita dal punto di vista delle implicazioni economiche, sociali e culturali, attraverso un'assunzione collettiva di responsabilità. Tutti i meccanismi che in questi anni hanno portato ad una drastica riduzione del potere d'acquisto delle pensioni, a partire dal drenaggio fiscale, sono tuttora operanti e devono essere corretti per evitare un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita dei più deboli. In sostanza, occorre capovolgere la politica berlusconiana di disuguaglianza fiscale. Per dare un futuro al paese è necessario far crescere salari e pensioni, rimettere al lavoro il capitale, favorendo gli investimenti e prosciugando le rendite finanziarie improduttive.

Lo scivolamento verso la soglia di povertà di milioni di lavoratori e pensionati è un dato

che nessuno può più mistificare ed è confermato anche dalle indagini dei principali istituti statistici nazionali ed internazionali.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, nel nostro paese è stata operata una gigantesca rapina a tutto vantaggio della rendita finanziaria e del grande capitale e ad esclusivo danno dei redditi da lavoro che hanno registrato una perdita costante aggravata dalla progressiva riduzione delle tutele sociali, delle prestazioni assistenziali e previdenziali, dall'incremento vertiginoso dei prezzi al consumo, delle tariffe, delle spese per l'istruzione, per le cure sanitarie, per la casa, per i trasporti. È tornata, dopo decenni dalla sua scomparsa, la cosiddetta sindrome della «quarta settimana» in virtù della quale, pur lavorando, il salario, e soprattutto la pensione, non è più sufficiente a coprire le spese sostenute in un intero mese.

Con il presente disegno di legge, come abbiamo già sottolineato, vogliamo focalizzare l'attenzione in particolare sui percettori dei redditi da pensione che rischiano di precipitare i loro percettori tra le novelle schiere dei «nuovi poveri». Sono 11.773.325 i soli pensionati Inps che possono contare su un importo mensile lordo tra i 120,49 e gli 864,86 euro, dei quali più di 10 milioni al di sotto di un importo medio mensile lordo inferiore a 516,64 euro, il famoso milione di vecchie lire. Al lordo, lo ripetiamo.

Per fare un solo e parziale esempio possiamo dire che negli ultimi 13 anni la perdita costante di potere d'acquisto subita, per il solo effetto dell'abolizione della scala mobile da salariati e pensionati, è stata del 13,3 per cento per gli impiegati e del 9 per cento per gli operai. Quegli accordi prevedevano una maggiore moderazione salariale quale contropartita di un severo controllo sui prezzi e tariffe. Il risultato è stato un con-

tinuo peggioramento delle condizioni economiche, sociali e di vita delle fasce meno protette e tra queste senza dubbio i pensionati a più basso reddito privi di difese contro l'aumento vertiginoso, in alcuni momenti storici delle tariffe, degli affitti e di tutto il costo della vita.

Con la presente proposta cerchiamo di intervenire, con i primi due articoli, sul fronte della difesa del potere d'acquisto attraverso la rivitalizzazione dei meccanismi di recupero del *fiscal drag*, al momento per le sole pensioni, in attesa che il Governo riattivi un'applicazione generalizzata dei meccanismi di recupero del drenaggio fiscale già previsti per legge. Con l'articolo 3 si prevede una perequazione automatica dell'importo delle pensioni alle variazioni positive del Pil.

Nel Capo III sono elencate le misure di perequazione fiscale per i redditi da pensione, con particolare riguardo ai più bassi. L'articolo 4 tende a equiparare il livello della cosiddetta *no tax area* tra lavoratori dipendenti e pensionati a 8.000 euro annui. Con l'articolo 5 si innalzano le detrazioni per i canoni da locazione per i pensionati con reddito annuo complessivo fino a poco più di 16.000 euro, prevedendo un meccanismo di perequazione automatica dello stesso reddito secondo il meccanismo previsto dalla legge finanziaria per il 1999 - legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'articolo 6 si rivolge invece ai pensionati che posseggono la sola casa di abitazione, non locata, e per la quale possono detrarre dall'IRE il valore dell'ICI pagato al comune di residenza. In questo modo, senza togliere risorse ai comuni, si trasferisce l'onere dell'ICI pagata dai pensionati con reddito fino a 26.000 euro annui sulla fiscalità generale. L'articolo 7 prevede la modifica del calcolo dell'indice di rivalutazione automatica delle pensioni portandolo al 100 per cento per le pensioni sino a cinque volte il minimo e all'80 per cento per

le pensioni più alte. L'articolo 8 indica un meccanismo per il recupero delle deduzioni e detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta. L'articolo 9 prevede l'aggiunta di una serie di altre esclusioni dal computo dei redditi (come la prima casa e gli interessi sui conti bancari, previsti invece nell'attribuzione dell'assegno sociale) che possono allargare la platea degli aventi diritto alla maggiorazione. L'articolo 10 prevede lo scorporo di una serie di voci dai redditi minimi per facilitare il raggiungimento dell'assegno sociale e, per i soggetti oltre i 75 anni di età, della maggiorazione sociale spesso interdetta per la compresenza di redditi minimi eccedenti di poche decine di euro. L'articolo 11 attraverso la soppressione del contributo ex ONPI (Opera nazionale pensionati d'Italia), si muove nella logica di eliminare un «balzello» fuori tempo divenuto ormai inutilmente vessatorio.

Il Capo IV prevede un meccanismo di controllo delle tariffe essenziali e, in caso di eccezionali avvenimenti internazionali che impongano un aumento superiore all'inflazione annua programmata, la costituzione di un fondo, alimentato dal maggior gettito Iva recato, che possa ristorare almeno le famiglie con i redditi più bassi.

Il Capo V è rivolto alla ripresentazione, in questo contesto, della legge di iniziativa popolare promossa dalle maggiori organizzazioni sindacali dei pensionati già proposta nella scorsa legislatura, sull'istituzione di un fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti; sempre nel Capo V, l'articolo 23 istituisce un fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a 75 anni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o da associazioni *non profit* a sostegno delle popolazione anziana.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RESTITUZIONE DEL *FISCAL DRAG*
PER I REDDITI DA PENSIONE

Art. 1.

(Contenimento della pressione fiscale per i redditi da pensione attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)

1. In attesa di un'applicazione generalizzata a tutti i redditi da lavoro e al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto dei redditi da pensione, per i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al corrispondente valore medio dell'indice elaborato dall'Istat ai fini dell'adeguamento delle pensioni.

2. Il Governo, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione

del presente articolo. Presenta inoltre uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

3. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto, se la frazione non è superiore a 25 euro, o per eccesso se è superiore.

Art. 2.

(Integrale recupero del fiscal-drag pregresso)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione dell'entità della perdita del potere d'acquisto dei redditi da pensione di cui all'articolo 1, comma 1, per gli anni pregressi, e riferisce al Parlamento con apposita relazione recante:

a) l'esito della citata ricognizione, con riferimento a ciascuno degli anni considerati;

b) la quantificazione delle maggiori imposte corrisposte per effetto della mancata restituzione del drenaggio fiscale;

c) le circostanze ovvero le valutazioni di politica economica che hanno indotto a non applicare la disciplina vigente;

d) uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

2. Il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge recepisce lo schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui al comma 1, lettera *d*), ovvero l'eventuale schema alternativo adottato dal Parlamento, con apposito atto d'indirizzo, in sede di esame della relazione di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria di cui al comma 2 è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

CAPO II

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELL'IMPORTO DELLE PENSIONI ALLE VARIAZIONI POSITIVE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO

Art. 3.

(Aggancio automatico della dinamica pensionistica alle variazioni del Pil)

1. Ad ogni eventuale variazione positiva del Prodotto interno lordo (PIL) corrisponde, su base annua, un aumento dei redditi da pensione pari ad una percentuale identica di variazione del PIL espresso in termini reali che si aggiunge a quanto attribuito per perequazione al costo IVA.

2. Il Governo, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni:

a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 1;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati

derivanti dall'attuazione del presente articolo;

c) laddove dall'accertamento di cui al comma 1 discenda la necessità di applicare l'aumento dei redditi da pensione, presenta uno schema di adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi della presente legge agli enti pubblici di previdenza obbligatoria a valere sulle erogazioni pensionistiche per l'anno successivo.

3. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 1, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti dei trasferimenti dovuti dallo Stato ai sensi della presente legge in favore degli enti di cui alla lettera c) del comma 2.

CAPO III

MISURE DI PEREQUAZIONE FISCALE PER I REDDITI DA PENSIONE

Art. 4.

(Equiparazione della quota esente tra redditi da lavoro dipendente e redditi da pensione)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «8.000 euro».

Art. 5.

(Modifiche alle detrazioni per canoni di locazione per i percettori di redditi da pensione)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inserite i seguenti:

«*I-bis*. A favore dei percettori di redditi da pensione di cui alla lettera *a*), comma 2, dell'articolo 49, spetta una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la deduzione, nei seguenti importi:

a) euro 516,46, se il reddito complessivo non supera euro 16.268,3;

b) euro 258,23, se il reddito complessivo supera euro 16.268,3 ma non euro 32.536,6.

I-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'indice di rivalutazione automatico delle pensioni è applicato nella misura del 100 per cento ai limiti di reddito di cui al comma *I-bis*».

Art. 6.

(Detrazione dell'ICI per i percettori di redditi da pensione)

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis*. - *(Detrazioni)*. - *1*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, ai soggetti percettori di redditi da lavoro di cui alla lettera *a*), comma 2, dell'articolo 49, e nei limiti di reddito fino a 26.000 euro annui, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, di importo pari all'ICI pagata nell'anno di riferimento e rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'indice di rivalutazione automatico delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge

23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento ai redditi di cui al comma 1».

Art. 7.

(Modifiche relative al calcolo dell'indice di rivalutazione automatica delle pensioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, é sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a cinque volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura dell'80 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo».

Art. 8.

(Recupero delle deduzioni e detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta)

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - *(Recupero delle deduzioni e detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta)*. - 1. Qualora l'importo della deduzione di cui all'articolo 12 e delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 16, risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della deter-

minazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

2. Il decreto di cui all'articolo 12-*bis*, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Misure per l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. I redditi propri di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5, si intendono ad esclusione

del reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze; della quota pari al 50 per cento del canone di locazione così come determinato in sede di convenzione nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni; delle competenze arretrate soggette a tassazione separata; dei redditi soggetti a trattenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva d'importo non superiore a 1.000 euro all'anno; delle pensioni di guerra, dell'assegno vitalizio per gli ex internati nei campi di sterminio KZ, degli assegni vitalizi di Vittorio Veneto, dei soprassoldi concessi a decorazioni al valor militare, delle maggiorazioni delle pensioni per gli ex combattenti di cui alle leggi 15 aprile 1985, n. 140, e 29 dicembre 1988, n. 544; della rendita erogata dall'INAIL e della rendita per l'infortunio sul lavoro o malattia professionale, comunque denominata; dell'indennità di accompagnamento, di quella di comunicazione, dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensioni di inabilità; di ogni altra indennità economica relativa ad onoreficenze, ai rimborsi forfetari per assistenza alla persona, a risarcimento di danno alla persona discendente da causa di lavoro o da prestazioni sanitarie, ovvero da fatti imputabili ad inadempimenti dello stato o degli enti locali.».

Art. 10.

(Riduzione del carico fiscale per alcuni trattamenti pensionistici)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - *(Altre detrazioni)*. - 1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le rela-

tive pertinenze, concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000;

d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro».

2. A decorrere dall'anno 2007 l'ulteriore detrazione prevista dalla disposizione di cui al comma 1, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita delle detrazioni d'imposta spettanti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Nel caso in cui operi l'elevazione della detrazione d'imposta prevista dalla disposizioni di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, e successive modificazioni, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non sono dovute.

4. Qualora non operi l'elevazione della detrazione d'imposta prevista dalla disposizioni di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono ridotte, nell'ordine, nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2007, all'articolo 3, comma 3, del testo unico delle im-

poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e la maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544»;

b) dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle Nazioni unite».

Art. 11.

(Suppressione del contributo ex ONPI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, è soppresso.

CAPO IV

CONTROLLO DELLE TARIFFE ESSENZIALI E MISURE DI DEFISCALIZZAZIONE PER REDDITI BASSI

Art. 12.

(Misure per il controllo delle tariffe e creazione di un fondo perequativo per ristoro delle famiglie a basso reddito)

1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

2. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo per alimentare opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.

CAPO V

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E MISURE A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI

Art. 13.

(Finalità delle norme relative al Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e nel rispetto degli articoli 117 e 119 della Costituzione, il presente Capo, al fine di incrementare il sistema di prevenzione, contrasto e riabilitazione dei processi di non autosufficienza e per il sostegno ed il benessere delle persone non autosufficienti e delle rispettive famiglie, determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali da erogare nei casi di non auto sufficienza, definisce i principi per la loro garanzia attraverso il Piano nazionale

per la non autosufficienza, istituisce il Fondo nazionale per la non autosufficienza.

2. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 14.

(Definizione di non autosufficienza e piano individualizzato per la non autosufficienza)

1. Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale, relazionale accertata attraverso l'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell'ICF (Classificazione internazionale del funzionamento) e attraverso la valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali.

2. La valutazione multidimensionale effettuata nell'ambito del distretto da apposite unità pluriprofessionali appartenenti ai servizi socio-sanitari, composte da medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della disabilità, da personale sanitario dell'area infermieristica e della riabilitazione e da assistenti sociali designati dai comuni, nonché dal medico di medicina generale della persona da valutare.

3. Per la valutazione della non autosufficienza secondo i criteri indicati al comma 1, le unità di cui al comma 2 si avvalgono di strumenti e metodologie validati e uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla misurazione del grado di autonomia funzionale, quale risultante delle condizioni organiche delle patologie cronico-degenerative e di comorbilità e dei loro esiti, delle condi-

zioni psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, della cura di sé e dell'uso degli strumenti e mezzi di comunicazione.

4. Le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate sono definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità:

a) incapacità di provvedere autonomamente al governo della casa, all'approvvigionamento e alla predisposizione dei pasti;

b) incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi ed al governo della casa;

c) incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana, alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e di instabilità clinica.

5. A favore della persona non autosufficiente viene predisposto dall'unità pluriprofessionale un piano individualizzato di assistenza (PIA) che stabilisce le prestazioni di cura, di riabilitazione, di assistenza personale, di aiuto nel governo della casa e, qualora necessarie, misure di sostegno al reddito personale. Nella redazione del PIA sono coinvolti i familiari e, qualora richiesto dall'interessato, un esperto indicato dalle organizzazioni sindacali o dagli organismi di tutela dei cittadini. La realizzazione del PIA è monitorata da un operatore del servizio con funzioni di responsabile del caso, che interagisce con la persona assistita, i suoi familiari e le risorse ambientali, al fine di valorizzare e di utilizzare tutte le risorse idonee a migliorare le condizioni delle persone non autosufficienti.

6. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono disciplinati e periodicamente aggiornati nell'ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 17.

Art. 15.

(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali e diritti esigibili)

1. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti (LESNA), che devono essere parte integrante dei livelli essenziali sociali da definire ai sensi degli articoli 18, comma 3, e 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché i relativi parametri, sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza e sono a carico del Fondo nazionale per la non autosufficienza.

2. I LESNA garantiscono su tutto il territorio nazionale l'esigibilità dei seguenti diritti:

a) informazione e consulenza sulla rete di prestazioni offerte per la non autosufficienza e accesso unificato ai servizi socio-sanitari nonché misure di pronto intervento;

b) valutazione multidimensionale individuale;

c) attuazione del PIA ed accompagnamento nel percorso assistenziale stabilito;

d) prestazioni integrate, domiciliari, semiresidenziali, residenziali, ricovero di sollievo, nelle diverse componenti di cura, assistenza, sostegno personale, familiare e sociale.

3. Per assicurare in ambito sociale gli interventi di cui al comma 2, sono definiti i seguenti livelli essenziali delle prestazioni:

a) assistenza tutelare alla persona a carattere domiciliare;

b) aiuto domestico familiare, ivi compreso quello a sostegno delle cure prestate dai familiari;

c) assistenza economica;

d) adeguamento e miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una migliore fruizione dell'abitazione;

e) sostegno alla mobilità.

4. Le prestazioni garantite dai LESNA non sono sostitutive di quelle sanitarie, si integrano con esse ed in particolare con quelle indicate nell'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, e concorrono alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001. I livelli essenziali sanitari e socio-sanitari, erogati con continuità temporale e senza restrizioni per le persone non autosufficienti, si integrano con le prestazioni garantite dai LESNA. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

5. Le regioni possono stabilire ulteriori e più elevati LESNA, assumendo il relativo onere finanziario.

Art. 16.

(Coordinamento delle misure economiche erogate dallo Stato nei LESNA)

1. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge, nei LESNA si affiancano e si coordinano anche le misure di carattere economico erogate dallo Stato alle persone con invalidità, sordomutismo e cecità, di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, al decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

2. Fatti salvi i benefici in atto e i diritti maturati fino alla data di entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 17, la concessione delle prestazioni economiche di cui al comma 1, a decorrere dalla data dallo stesso prevista, è effettuata all'interno della valutazione delle condizioni psicofisiche del richiedente con le modalità indicate all'articolo 2.

3. Le prestazioni economiche di cui al presente articolo sono erogate anche nel caso in cui la persona non autosufficiente sia ospitata in strutture semiresidenziali e residenziali non riabilitative, prevedendo l'utilizzo degli emolumenti economici percepiti, come concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma restando l'attribuzione alla persona non autosufficiente di una somma non inferiore al 25 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Piano nazionale per la non autosufficienza)

1. La definizione, le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei LESNA, le priorità di intervento, le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi per la non autosufficienza, gli indicatori ed i parametri per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali e della utilizzazione delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza, di seguito denominato «Piano», approvato con le procedure di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. In sede di prima applicazione, il Piano è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrato con i dati del servizio informativo sanitario e della spesa sociale degli enti locali per la non autosuffi-

cienza, provvede al monitoraggio annuale dello stato dell'erogazione dei LESNA, del loro grado di efficienza ed efficacia, dei risultati conseguiti anche rispetto al contenimento della spesa ospedaliera impropria secondo le modalità ed i criteri del monitoraggio stabiliti con il Piano.

4. Le iniziative collegate all'affermazione di nuovi stili di vita, volti a rallentare il decadimento psichico e fisico e a mantenere attivi interessi culturali e mobilità nelle persone non autosufficienti, sono promossi sulla base di programmi nazionali e regionali di intesa con le organizzazioni sociali e di tutela dei cittadini.

Art. 18.

(Soggetti erogatori)

1. All'erogazione dei LESNA provvedono i comuni e il Servizio sanitario nazionale, in forma diretta o accreditata, secondo le rispettive competenze, come disciplinate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001; alle prestazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettera *c*), della presente legge provvede lo Stato. Nelle forme di accreditamento è riservato un ruolo primario alle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. I livelli essenziali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *d*), ove sia carente l'offerta dei servizi da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere erogati anche secondo le indicazioni previste dell'articolo 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere *a*), *b*) e *d*), può avvenire anche attraverso persone singole, in possesso di adeguata qualificazione, o comunque disponibili a percorsi formativi di base. I criteri e le mo-

dalità di attuazione del presente comma sono stabiliti, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Piano.

Art. 19.

(Esigibilità dei diritti)

1. Le persone non autosufficienti, definite ai sensi dell'articolo 14, e, per quanto di competenza, le rispettive famiglie, hanno diritto alle prestazioni incluse nei LESNA anche su richiesta della persona interessata o di chi la rappresenta. In caso di inadempimento da parte del competente ente è ammesso ricorso in via giurisdizionale. Gli interessati possono essere assistiti in giudizio dagli istituti di patronato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 20.

(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo nazionale per la non autosufficienza, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo persegue, con i criteri previsti dal Piano, le seguenti finalità in favore delle persone non autosufficienti:

a) attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 15 e 16;

b) potenziamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali;

c) finanziamento dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali;

d) sostegno delle famiglie, ivi compresi quello economico e la copertura previdenziale dei familiari addetti all'assistenza della persona non autosufficiente, e riconoscimento del lavoro informale delle famiglie

anche attraverso servizi di sollievo e agevolazioni tariffarie;

e) erogazione delle risorse necessarie per il pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in strutture residenziali o di ricorso ad altre strutture anche a carattere diurno;

f) assistenza economica, ivi compresa l'erogazione degli assegni e delle indennità di cui all'articolo 16, comma 1.

3. Alla programmazione ed erogazione dei servizi, prestazioni ed interventi di cui al comma 2 provvedono i soggetti titolari in base alle leggi delle rispettive regioni e province autonome e alle indicazioni del Piano e dei rispettivi piani regionali.

4. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale e le modalità di finanziamento in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione con continuità temporale e senza restrizioni per le persone individuate come non autosufficienti.

Art. 21.

(Finanziamento del Fondo)

1. Il finanziamento del Fondo è a carico dello Stato, che assicura, comunque, la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 14.

2. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti:

a) dalle risorse destinate all'erogazione ai soggetti beneficiari degli assegni ed indennità di cui all'articolo 16, comma 1;

b) dal contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, calcolato ai fini dell'IRE sui redditi di importo superiore ad euro 100.000 annui;

c) dall'importo dei premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;

d) dai finanziamenti derivanti da programmi europei;

e) da donazioni di soggetti privati, comprese le fondazioni ex-bancarie; su tali donazioni si applicano i benefici fiscali vigenti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

f) dal recupero di entrate conseguenti all'emersione del lavoro irregolare derivante dall'applicazione dell'articolo 16, comma 2;

g) dal recupero dell'evasione fiscale.

3. La ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo è effettuata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La ripartizione viene effettuata secondo i criteri contenuti nel medesimo decreto, sulla base di indicatori riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e degli altri indicatori e criteri previsti ai fini della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali e tenendo conto della realtà dei territori meno sviluppati e dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 3.

Art. 22.

(Fondi integrativi regionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire fondi regionali ed interprovinciali integrativi per la non autosufficienza al fine di integrare le risorse finanziarie disponibili e di erogare prestazioni, interventi e servizi integrativi od ulteriori rispetto a quelli assicurati attraverso il Fondo.

Art. 23.

(Interventi a sostegno degli anziani)

1. È istituito presso l'Istituto nazionale assicurazioni Spa il Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni, di seguito denominato «Fondo di garanzia», destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

2. Il Fondo di garanzia è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro, ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui alla presente lettera;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 2 e 3 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

3. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 4.

4. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 2, lettera *a*).

6. Nel primo anno di attuazione della presente legge, il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 3.

